



COMUNE DI CHIESINA UZZANESE

Provincia di Pistoia

STATUTO

**APPROVATO CON DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE N. 25 DEL 27.06.2016, ESECUTIVA.
PUBBLICATO SUL BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE TOSCANA – PARTE SECONDA N. 39
DEL 28/09/2016 SUPPLEMENTO N. 152**

TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI

- Art. 1 - La comunità
- Art. 2 - L'autonomia
- Art. 3 - Lo Statuto
- Art. 4 - I Regolamenti
- Art. 5 - Finalità
- Art. 6 - Sussidiarietà
- Art. 7 - Collaborazione con altri soggetti istituzionali
- Art. 8 - Stemma e Gonfalone
- Art. 9 - Territorio e Sede Comunale

TITOLO II - PARTECIPAZIONE POPOLARE

Capo I - Forme partecipative

- Art. 10 - Forme di partecipazione
- Art. 11 - Comitati, associazioni e rapporti con il Comune
- Art. 12 - Consultazioni
- Art. 13 - Consiglio Comunale dei Ragazzi

Capo II - Strumenti partecipativi

- Art. 14 - Interrogazioni, istanze e petizioni
- Art. 15 - Diritto di iniziativa
- Art. 16 - Consiglio Comunale "Aperto"

Capo III - Referendum

- Art. 17 - Elementi generali
- Art. 18 - Indizione del referendum
- Art. 19 - Materie del referendum
- Art. 20 - Comitato promotore
- Art. 21 - Effetti del referendum

Capo IV - Diritto di accesso

- Art. 22 - Pubblicità degli atti e delle informazioni

TITOLO III - GLI ORGANI ELETTIVI

Capo I - Ordinamento

- Art. 23 - Norme generali

Capo II - Il Consiglio Comunale

- Art. 24 - Ruolo e competenze generali
- Art. 25 - Prima seduta del Consiglio Comunale
- Art. 26 - Il Presidente del Consiglio Comunale
- Art. 27 - Funzioni di indirizzo politico-amministrativo
- Art. 28 - Funzioni di controllo politico - amministrativo
- Art. 29 - Prerogative e compiti dei Consiglieri Comunali
- Art. 30 - I gruppi consiliari e la conferenza dei capigruppo
- Art. 31 - Commissioni Consiliari

Art. 32 - Norme generali di funzionamento

Capo III - Il Sindaco

Art. 33 - Ruolo e funzioni

Art. 34 - Poteri del Sindaco

Art. 35 - Rappresentanza e coordinamento

Art. 36 - Mozione di sfiducia

Art. 37 - Dimissioni, impedimento, rimozione, decadenza, sospensione o decesso del Sindaco

Art. 38 - Vicesindaco

Art. 39 - Deleghe ed incarichi

Art. 40 - Poteri di ordinanza

Capo IV - La Giunta Comunale

Art. 41 - Composizione e nomina

Art. 42 - Ruolo e competenze generali

Art. 43 - Funzionamento della Giunta

Capo V - Doveri e condizione giuridica

Art. 44 - Pubblicità della situazione associativa

Art. 45 - Attività professionali ed imprenditoriali

TITOLO IV - ORGANIZZAZIONE BUROCRATICA DELL'ENTE

Capo I - Modelli organizzativi

Art. 46 - Principi e criteri direttivi

Art. 47 - Organizzazione degli uffici e del personale

Art. 48 - Regolamento degli uffici e dei servizi

Art. 49 - Doveri e diritti dei dipendenti

Capo II - Il Segretario Comunale

Art. 50 - Nomina e peculiarità del Segretario

Art. 51 - Funzioni del Segretario Comunale

TITOLO V - SERVIZI COMUNALI

Capo I - Definizione e gestione

Art. 52 - Definizione

Art. 53 - Gestione

Art. 54 - Gestione dei servizi pubblici locali privi di rilevanza industriale

TITOLO VI - COOPERAZIONE TRA ENTI

Art. 55 - Convenzioni

Art. 56 - Consorzi

Art. 57 - Accordi di programma

TITOLO VII - ATTIVITA' FINANZIARIA E CONTABILE

Capo I - La programmazione finanziaria

Art. 58 - La programmazione di bilancio

Capo II - L'autonomia finanziaria

Art. 59 - Risorse e gestione corrente

Art. 60 - Disposizioni in materia tributaria

Art. 61 - Le risorse per gli investimenti

Capo III - Il patrimonio

Art. 62 - La gestione del patrimonio

Capo IV - Il controllo della gestione

Art. 63 - Finalità

Capo V - Tesoreria e concessione della riscossione

Art. 64 - Tesoreria e riscossione delle entrate

TITOLO VIII - COLLABORAZIONE E RAPPORTI CON ALTRI ENTI

Art. 65 - Lo Stato

Art. 66 - La Regione

Art. 67 - La Provincia

TITOLO IX - IL DIFENSORE CIVICO

Art. 68 - Difensore civico

TITOLO X - NORME TRANSITORIE E FINALI

Art. 69 - Norma transitoria

Art. 70 - Revisione dello Statuto

Art. 71 - Entrata in vigore

TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 - La comunità

1. La comunità locale è costituita dai soggetti che risiedono stabilmente sul territorio; è autonoma nel senso che è titolare del potere sovrano di esprimere, attraverso i propri organi elettivi che la rappresentano e le forme di partecipazione previste dalla legge e dallo Statuto, le scelte con le quali individua i propri interessi e bisogni.
2. Il Comune riconosce la sovranità popolare come strumento effettivo di democrazia da esercitare in maniera sostanziale nelle forme previste dalla Costituzione.
3. Il Comune esercita le sue funzioni, ricorrendone i presupposti, anche nei confronti dei soggetti che vi dimorano temporaneamente, che vi transitano e che svolgono attività sul territorio.

Art. 2 - L'autonomia

1. L'autonomia locale è espressione di un valore assoluto di libertà e democrazia riconosciuto dalla Costituzione.
2. Il Comune ha autonomia statutaria, normativa, organizzativa, finanziaria ed impositiva alla quale ispira e rende conformi lo Statuto ed i regolamenti che costituiscono l'ordinamento generale della comunità.
3. L'autonomia normativa relativa alle funzioni impositive e finanziarie è esercitata nel rispetto e nei limiti delle leggi in materia di finanza locale.
4. L'autonomia conferisce agli organi elettivi ed ai soggetti responsabili della gestione, nel rispetto della distinzione tra le diverse competenze e responsabilità, il potere di esercitare le funzioni attribuite dalla legge, dallo Statuto e dai regolamenti, osservando i principi di equità, imparzialità e buona amministrazione e ponendosi al servizio della comunità dei cittadini.

Art. 3 - Lo Statuto

1. Lo statuto è l'espressione primaria dell'autonomia organizzativa del Comune.
2. Lo Statuto, liberamente formato ed adeguato dal Consiglio Comunale costituisce la fonte normativa che attuando i principi costituzionali e legislativi dell'autonomia locale, determina l'ordinamento generale del Comune, ne regola i procedimenti e le manifestazioni secondo il principio di legalità.
3. Il Consiglio Comunale adegua periodicamente lo statuto al processo di evoluzione della società civile, tenendo conto delle condizioni sociali, economiche e civili della società amministrata.
4. Ciascun Consigliere Comunale ha titolo per proporre integrazioni o modifiche al testo statutario al fine di migliorare l'organizzazione dell'ente e rendere più concreto ed efficace lo svolgimento delle funzioni del Comune nei confronti della popolazione.
5. Se si pone la necessità di votare su singoli articoli dello statuto e su emendamenti il Consiglio Comunale delibera con la maggioranza dei votanti.

6. La votazione finale effettuata con la maggioranza prevista dalla legge è unica e concerne l'intero testo normativo o comunque tutte le parti sottoposte a revisione.

7. Le modifiche statutarie possono essere introdotte esclusivamente con espressa deliberazione del Consiglio Comunale; nessun altro atto può modificare lo statuto o derogare da esso.

Art. 4 - I Regolamenti

1. La potestà regolamentare è esercitata secondo i principi e le disposizioni contenuti nello Statuto ed in atti fondamentali del Consiglio Comunale.

2. Per realizzare l'unitarietà e l'omogeneità dell'ordinamento le disposizioni dei regolamenti sono coordinate tra di loro.

3. Il contenuto dei regolamenti è portato a conoscenza dei cittadini con tutti i mezzi informativi che l'ente può utilizzare.

4. Le disposizioni dei regolamenti a contenuto vincolante hanno carattere di obbligatorietà nei confronti dei destinatari; al mancato rispetto dei precetti dagli stessi impartiti sono collegate sanzioni amministrative o ripristinatorie.

5. I regolamenti entrano in vigore quando è divenuta esecutiva la delibera di approvazione salvo che i regolamenti stessi non stabiliscano un termine diverso.

Art. 5 - Finalità

1. Il Comune nell'ambito dei principi della legge non pone limiti pregiudiziali all'esercizio della propria attività finalizzata in modo particolare ad assicurare la crescita sociale della popolazione mediante una razionale ed adeguata erogazione di servizi pubblici, ed a creare le condizioni ed i presupposti per il miglioramento civile ed economico della popolazione stessa.

2. Il Comune si pone, mediante i suoi organi, in un rapporto diretto con la popolazione allo scopo di realizzare le finalità che gli derivano quale ente rappresentativo della comunità locale. Sono manifestazione di questo rapporto le iniziative volte a favorire la partecipazione della popolazione alle scelte amministrative, a riconoscere e sostenere le libere associazioni ed il volontariato, ad incentivare forme di collaborazione con le associazioni di volontariato e del terzo settore presenti sul territorio, anche in via sussidiaria.

3. Il Comune assicura il libero accesso dei cittadini alle informazioni sull'attività dell'ente ed adotta le misure necessarie per realizzare il completo e paritario uso dei servizi pubblici.

Art. 6 - Sussidiarietà

1. E' espressione del principio di sussidiarietà lo svolgimento di funzioni che sono proprie del Comune mediante attività esercitate dalla autonoma iniziativa dei cittadini e delle loro formazioni sociali.

2. Il Comune interviene a sussidiare le formazioni comunque esistenti sul proprio territorio qualora riscontri la effettiva impossibilità di queste a fronteggiare le situazioni di cui le stesse si devono fare carico in virtù della loro qualificazione e per il raggiungimento di finalità di carattere morale, sociale o comunque riconosciute dal Comune in quanto coincidenti con le proprie.

3. Il Comune si presta a recepire le risultanze delle attività svolte dai soggetti di cui al

comma precedente che abbiano la finalità di tendere ad un miglioramento nella erogazione dei servizi alla popolazione. Lo svolgimento di tali attività deve essere portato preventivamente a conoscenza della amministrazione la quale si riserva di definire modalità e tempi di svolgimento ed individuare in maniera puntuale le forme di comunicazione ed i rapporti con le strutture competenti in modo da dare funzionalità alla iniziativa.

4. Le attività in questione possono essere svolte da formazioni di cittadini i quali abbiano una loro struttura organizzativa interna che identifichi anche i soggetti facenti parte della stessa; devono essere comunque individuati i soggetti che partecipano all'iniziativa.

5. E' essenziale allo svolgimento delle attività considerate l'assenza dello scopo di lucro, e inoltre, per le formazioni sociali, la presenza nello statuto di finalità di perseguimento di interessi sociali e collettivi.

6. L'attività deve essere prestata in forma autonoma, cioè indipendente da ogni partecipazione attiva del Comune, il quale si riserva tuttavia una funzione di controllo e verifica soprattutto ai fini del riscontro del principio di adeguatezza dell'attività ai risultati richiesti.

7. Il Comune comunque può richiedere l'intervento sussidiato di altri enti, organismi o formazioni qualora non riesca a fronteggiare in maniera autonoma le situazioni di cui si deve fare carico per la realizzazione delle proprie finalità.

Art. 7 - Collaborazione con altri soggetti istituzionali

1. I rapporti tra il Comune e gli altri enti locali sono impostati su un piano paritario e di reciprocità.

2. Il Comune promuove e partecipa, secondo le direttive del Consiglio Comunale, ad attività di collaborazione e cooperazione con altri enti locali con il fine di esercitare la rappresentanza degli interessi comuni in ambito adeguato.

3. Il Comune è disponibile a forme di collaborazione con gli altri enti locali per migliorare la funzionalità e l'economicità di servizi e funzioni, anche mediante attività a ciò strumentali. In tale ambito possono essere organizzate, congiuntamente attività formative, procedure selettive, accordi convenzionali in genere per la gestione di servizi e funzioni di interesse comune.

4. Oltre alla forma convenzionale le attività di collaborazione possono manifestarsi con l'incontro della volontà delle parti risultante da atti formali.

Art. 8 - Stemma e Gonfalone

Lo stemma ed il gonfalone del Comune sono descritti come segue:

A) STEMMA: partito: il primo d'argento ad una ruota dentata accollata ad una spiga di verde e ad un garofano di rosso; il secondo staccato di rosso e d'argento di undici file di 5. Ornamenti esteriori da Comune.

B) GONFALONE: drappo d'azzurro, riccamente ornato di ricamo d'argento e caricato dello stemma sopra descritto con la iscrizione centrata in argento: Comune di CHIESINA UZZANESE. Le parti di metallo ed i cordoni saranno argentati. L'asta verticale sarà ricoperta di velluto azzurro con bullette argentate poste a spirale. Nella freccia sarà rappresentato lo stemma del Comune e sul garbo inciso il nome. Cravatta e nastri tricolorati dai colori nazionali, frangiati d'argento.

C) L'Amministrazione comunale può utilizzare il gonfalone in occasione di proprie manifestazioni pubbliche.

D) Nelle cerimonie ed in altre pubbliche ricorrenze ed ogni qualvolta sia necessario rendere ufficiale la partecipazione dell'ente ad una particolare iniziativa, il Sindaco può disporre nell'ambito del pubblico interesse che venga esibito il gonfalone.

E) La riproduzione dello stemma del Comune deve essere autorizzata dalla Giunta e rispondere ad un pubblico interesse.

Art. 9 - Territorio e Sede Comunale

1. Il territorio del Comune si estende per 7,24 Kmq., confina con i Comuni di: Ponte Buggianese, Buggiano, Uzzano, Pescia, Montecarlo e Altopascio.

2. Il Palazzo civico, sede comunale, è ubicato in Via Garibaldi n° 8.

3. Le adunanze degli organi collegiali si svolgono normalmente nella sede comunale; esse possono tenersi in luoghi diversi in caso di necessità o per particolari esigenze.

4. La circoscrizione del Comune è costituita dai seguenti agglomerati urbani:

- Chiesina Uzzanese Centro
- Capanna
- Chiesanuova
- Molin Nuovo

TITOLO II - PARTECIPAZIONE POPOLARE

Capo I - Forme partecipative

Art. 10 - Forme di partecipazione

1. Il Comune riconosce l'importanza della partecipazione popolare all'attività dell'amministrazione locale.

2. Per dare effettività a questo principio garantisce la più ampia informazione sulla propria attività.

3. Il Comune, inoltre, organizzerà momenti di coinvolgimento e di consultazione diretta della cittadinanza o parte di essa su questioni di rilevante interesse generale o settoriale, con particolare riferimento alla vivibilità del territorio ed alla salvaguardia della salute dei cittadini.

4. La partecipazione popolare trova concreta attuazione nei seguenti momenti:

A) assemblee dei cittadini per lo svolgimento di attività politiche, sindacali, ricreative, sportive, economiche, sociali ed assistenziali;

B) i comitati;

C) le associazioni;

D) le consultazioni;

E) decentramento in modo da favorire l'esercizio di proprie funzioni in ambito decentrato allo scopo di assicurare la massima funzionalità ed efficacia delle stesse.

5. Il Comune facilita l'esercizio della partecipazione mettendo a disposizione spazi, locali ed attrezzature su richiesta dei promotori e compatibilmente con le attività d'istituto.

Art. 11 - Comitati, associazioni e rapporti con il Comune

1. La partecipazione popolare si esprime attraverso l'incentivazione delle forme associative e di volontariato ed il diritto dei singoli cittadini ad intervenire nel procedimento amministrativo a termini di legge.

2. Il Comune interviene per incentivare la funzione sociale delle forme associative costituite senza finalità lucrative, mediante un loro coinvolgimento in attività finalizzate ad un miglioramento delle condizioni della popolazione con particolare riferimento ai settori dell'assistenza sociale, del diritto allo studio, della difesa dell'ambiente, dello sport e del tempo libero. I rapporti con le associazioni sono regolati da convenzioni che esplicitano in particolare le modalità del loro coinvolgimento e le garanzie richieste dall'amministrazione.

3. Le associazioni ed i comitati si possono rendere portatori di interessi diffusi circoscritti al territorio comunale ed in tale veste hanno titolo a partecipare ai relativi procedimenti amministrativi, compresa la presenza collaborativa e consultiva su argomenti specifici, alle riunioni degli organi elettivi (Consiglio Comunale e Giunta Comunale).

Art. 12 - Consultazioni

1. L'Amministrazione quando ritiene necessario un coinvolgimento della popolazione per l'assunzione di decisioni rilevanti e di interesse comune, effettua idonee forme di consultazione della stessa e delle associazioni o dei Comitati formati per la cura dei particolari interessi coinvolti.

2. Le consultazioni si possono svolgere nelle forme che l'Amministrazione riterrà più idonee al fine di raccogliere la espressione della volontà dei partecipanti.

Art. 13 - Consiglio Comunale dei Ragazzi

Consiglio Comunale dei Ragazzi.

, può promuovere l'elezione del

2. Il Consiglio Comunale dei Ragazzi ha il compito di deliberare in via consultiva nelle seguenti materie:

- Sport, tempo libero e giochi;
- Politica Ambientale;
- ;
- Cultura e Spettacolo;
- Pubblica Istruzione e Biblioteca;
- Volontariato e Associazionismo;
- Scuola e infrastrutture scolastiche;
- Sicurezza stradale;
- 'UNICEF.

3. Le modalità di elezione e il funzionamento del Consiglio Comunale dei Ragazzi sono stabilite con apposito regolamento.

Capo II - Strumenti partecipativi

Art. 14 - Interrogazioni, istanze e petizioni

1. Tutti i cittadini in forma singola o associata, con riferimento a problemi di rilevanza cittadina e per promuovere una migliore tutela degli interessi collettivi possono rivolgere al Sindaco:

A) interrogazioni con le quali chiedere ragioni su determinati comportamenti o aspetti rilevanti dell'attività amministrativa;

B) istanze allo scopo di richiedere l'emanazione di un atto o di un provvedimento;

C) petizioni su questioni generali di interesse della collettività.

2. La partecipazione di cui al presente articolo deve intendersi relativa all'attività di carattere politico amministrativo dell'ente, esclusa ogni richiesta circa la funzione gestionale dei singoli responsabili per la quale è attivabile nei casi previsti dalla legge il diritto di accesso.

3. Il Comune ha l'obbligo di esaminare la richiesta e fornire una comunicazione scritta agli interessati, anche a mezzo di organi di stampa o altre forme di comunicazione.

4. Le istanze, petizioni, interrogazioni, di cui deve essere certa la data e la provenienza, sono presentate in forma scritta e devono contenere in modo chiaro e ben definito la questione che viene posta e le eventuali soluzioni.

Art. 15 - Diritto di iniziativa

1. I cittadini singoli o in forma associata hanno facoltà di iniziativa per l'adozione di regolamenti e di altri atti amministrativi di interesse generale e di competenza consiliare.

2. L'iniziativa si esercita mediante la presentazione di proposte che contengano almeno le linee fondamentali del provvedimento che si chiede di adottare.

3. Le proposte di cui al presente articolo sono esaminate dal Consiglio Comunale.

4. Sono escluse dal diritto di iniziativa le materie di cui all'art.19 relativo all'istituto referendario.

Art. 16 - Consiglio Comunale "Aperto"

1. La richiesta scritta di almeno 200 abitanti può attivare la convocazione di un Consiglio Comunale "aperto" per rilevanti motivi di interesse per la comunità. La richiesta deve essere esaminata ed approvata dal Consiglio Comunale a maggioranza semplice.

2. Tali adunanze, convocate dal Presidente del Consiglio Comunale, hanno carattere speciale. Alle stesse possono essere invitati Parlamentari, rappresentanti della Regione, della Provincia, di altri Comuni, degli organismi di partecipazione popolare e delle associazioni locali interessate agli argomenti in discussione, purché portino il loro

contributo di opinioni e conoscenze e precisino al Consiglio Comunale gli orientamenti delle parti sociali da loro rappresentate.

3. L'intervento e la partecipazione al dibattito è garantita ad ogni singolo cittadino residente nel Comune di Chiesina Uzzanese.

4. Le sedute "aperte" sono presiedute dal Presidente del Consiglio Comunale. All'ordine del giorno può essere iscritto solamente la richiesta per la quale la seduta è stata convocata. Viene redatto un verbale da pubblicare all'albo pretorio così come nei Consigli Comunali ordinari.

Capo III - Referendum

Art. 17 - Elementi generali

1. L'Amministrazione Comunale riconosce il Referendum, sia consultivo che propositivo ed abrogativo, come strumento di partecipazione dei cittadini alla gestione pubblica.
2. Sono ammesse richieste di referendum su questioni amministrative di carattere generale in quanto interessano la collettività o particolari categorie.
3. Il quesito da sottoporre agli elettori deve essere formulato in maniera chiara e comprensibile.
4. Hanno diritto di voto gli iscritti nelle liste elettorali.
5. Il referendum non è valido se non ha partecipato al voto la metà più uno degli aventi diritto.
6. Il Consiglio Comunale approva un regolamento con il quale vengono stabilite le modalità di raccolta delle firme ed il controllo delle medesime, lo svolgimento della consultazione, la verifica e la proclamazione dei risultati.

Art. 18 - Indizione del referendum

1. I referendum sono indetti dal Sindaco su iniziativa:

- A) del Consiglio comunale con delibera assunta a maggioranza dei due terzi dei consiglieri assegnati;
- B) dal 15% degli elettori in caso di referendum consultivo e propositivo;
- C) dal 25% degli elettori in caso di referendum abrogativo.

2. Gli elettori da considerare sono quelli risultanti dall'ultima revisione semestrale delle liste elettorali.

3. La consultazione referendaria può essere svolta nell'anno solare una sola volta e non in coincidenza con consultazioni politiche ed amministrative.

4. Nello stesso mandato amministrativo nessun oggetto può essere sottoposto a consultazione referendaria più di una volta.

Art. 19 - Materie del referendum

1. Sono ammesse richieste di referendum su tutto quanto riguarda l'attività amministrativa del Comune, con eccezione per le seguenti materie:

- elezioni, nomine, revoche e decadenze;
- personale comunale;
- statuto e regolamenti che disciplinano il funzionamento degli organi;
- piani urbanistici e relativi regolamenti di attuazione;
- bilancio e tributi;
- progetti di opere pubbliche previste nel programma di mandato del Sindaco.

2. In quesiti referendari il cui contenuto comporti nuove spese o minori entrate devono indicare il costo presunto e le modalità della relativa copertura.

Art. 20 - Comitato promotore

1. I cittadini che intendono proporre un referendum costituiscono un comitato promotore con un suo referente, con il compito principale di formulare il quesito referendario da sottoporre all'esame del Consiglio Comunale, che decide l'ammissibilità.

2. Il comitato può concludere accordi con l'Amministrazione Comunale sul contenuto dei quesiti da sottoporre a referendum. In caso di accordo formalizzato tra le parti, la consultazione non ha luogo.

3. Il comitato promotore è soggetto legittimato ad esercitare poteri di controllo sulle procedure di svolgimento del referendum.

Art. 21 - Effetti del referendum

1. L'esito della consultazione relativa a proposte di referendum consultivi o propositivi deve essere valutata dal Consiglio comunale entro 90 giorni dalla proclamazione dei risultati. Qualora il Consiglio Comunale ritenga di non conformare la propria azione al risultato del referendum, deve specificare apposite motivazioni.

2. Nel caso di referendum abrogativi, se la proposta è stata approvata dalla maggioranza assoluta dei votanti, gli organi competenti non possono assumere decisioni contrastanti con essa, e nel caso risulti indispensabile, provvedono con atto formale a disciplinare l'oggetto della consultazione referendaria entro 120 giorni dalla proclamazione dei risultati.

Capo IV - Diritto di accesso

Art. 22 - Pubblicità degli atti e delle informazioni

1. Tutti gli atti dell'amministrazione comunale sono pubblici al fine di assicurare la trasparenza dell'attività amministrativa e di favorirne lo svolgimento imparziale.

2. L'accesso è consentito ricorrendone le condizioni di legge; è esclusa dall'accesso ogni richiesta avente finalità di curiosità, di controllo, di emulazione ed in cui non sia evidente il nesso tra l'atto a cui si chiede di accedere e l'interesse del richiedente.

3. Gli atti pubblici che contengono dati sensibili o personali vengono pubblicati per estratto; il documento originale è redatto per intero e l'accesso viene consentito ai soggetti che dimostrino un interesse giuridicamente rilevante.

4. Il Comune si dota di apposito regolamento per l'esercizio del diritto di accesso ai documenti amministrativi, agli atti ed alle informazioni.

TITOLO III - GLI ORGANI ELETTIVI

Capo I - Ordinamento

Art. 23 - Norme generali

1. Sono organi elettivi del Comune il Consiglio Comunale ed il Sindaco.
2. Spettano agli organi elettivi la funzione di rappresentanza democratica e generale della Comunità e la realizzazione, secondo le rispettive competenze, dei principi stabiliti dal presente Statuto.
3. Il Comune assicura condizioni di pari opportunità tra uomo e donna, promuovendo la presenza di entrambi i sessi nel Consiglio Comunale e nella Giunta Comunale con le proporzioni ed entro i limiti di legge.

Capo II - Il Consiglio Comunale

Art. 24 - Ruolo e competenze generali

1. Il Consiglio Comunale è l'organo collegiale responsabile dell'indirizzo e del controllo politico ed amministrativo del Comune. In questa prospettiva spetta al Consiglio stesso individuare ed interpretare gli interessi generali della Comunità.
2. Il Consiglio dura in carica fino all'elezione del nuovo, limitandosi, dopo l'indizione dei comizi elettorali, ad adottare gli atti urgenti ed improrogabili.
3. E' prevista nel Comune di Chiesina Uzzanese la figura di Presidente del Consiglio Comunale da individuare tra i consiglieri comunali in carica.

Art. 25 - Prima seduta del Consiglio Comunale

1. La prima seduta del Consiglio Comunale neo eletto è convocata dal Sindaco e presieduta dal Consigliere Anziano fino all'elezione del Presidente dell'Assemblea. Il Consigliere Anziano è colui che ha conseguito la cifra elettorale più alta, costituita dalla somma dei voti di lista e dei voti di preferenza, con esclusione dei candidati alla carica di Sindaco. Qualora il Consigliere Anziano sia assente o rifiuti di presiedere l'Assemblea, la Presidenza è assunta dal Consigliere che, nella graduatoria di anzianità, occupa il posto immediatamente successivo.
2. Nella prima seduta del nuovo Consiglio Comunale, successivamente alla convalida degli eletti si provvede all'elezione del Presidente dell'Assemblea.
3. Successivamente all'elezione il Presidente assume immediatamente la carica e le relative funzioni nella medesima seduta consiliare.
4. In prima istanza risulterà eletto Presidente dell'Assemblea il Consigliere che avrà conseguito il voto favorevole di tre quarti dei Consiglieri assegnati, senza contare il Sindaco. Non raggiungendosi tale maggioranza, si procederà immediatamente a nuova votazione, a seguito della quale risulterà eletto il Consigliere che avrà ottenuto il voto favorevole della maggioranza assoluta dei Consiglieri assegnati, senza contare il Sindaco. Se nessun Consigliere raggiunge anche questa maggioranza si procede, nella stessa seduta, al ballottaggio tra i due Consiglieri che nel secondo scrutinio hanno ottenuto più voti. Risulta eletto colui che ottiene il maggior numero di voti. In ciascuna di queste

votazioni qualsiasi caso di parità si risolve a favore del più anziano per cifra elettorale. Tutte le votazioni sopra dette si svolgeranno con il metodo del voto palese.

5. Nella stessa seduta del Consiglio Comunale, e successivamente all'elezione del Presidente dell'Assemblea, il Sindaco dà comunicazione dei nominativi dei componenti della Giunta Comunale e propone alla discussione gli indirizzi generali di governo.

Art. 26 - Il Presidente del Consiglio Comunale

1. Il Presidente rappresenta l'intero Consiglio Comunale, ne tutela la dignità del ruolo ed assicura l'esercizio delle funzioni allo stesso attribuite dalla legge e dal presente Statuto. Il Presidente è garante del rispetto delle norme sul funzionamento del Consiglio. Sovrintende e coordina l'attività delle Commissioni Consiliari. Assicura una adeguata e preventiva informazione ai Gruppi Consiliari ed ai singoli consiglieri, con le modalità indicate nel Regolamento, sulle questioni sottoposte all'esame del Consiglio.

2. Il Presidente convoca il Consiglio Comunale, ne stabilisce l'ordine del giorno, e, ove possibile, riunisce la conferenza dei capigruppo per discutere l'o.d.g.. Presiede il Consiglio Comunale. Sottoscrive assieme al Segretario comunale gli atti del Consiglio Comunale.

3. In caso di assenza o impedimento del Presidente del Consiglio comunale le sue funzioni sono svolte dal Consigliere più anziano presente di cui al primo comma dell'art. 25.

4. Il Presidente può essere revocato quando venga meno alla sua funzione di terzietà e di garante del funzionamento dell'Organo Consiliare. La revoca avviene mediante mozione di sfiducia, presentata da almeno due quinti dei consiglieri, ed approvata a maggioranza assoluta dei Consiglieri assegnati. Nella prima riunione successiva del Consiglio Comunale, si procede all'elezione del nuovo Presidente secondo le regole dettate dal comma 4 dell'art. 25.

Art. 27 - Funzioni di indirizzo politico-amministrativo

1. Il Consiglio Comunale definisce ed esprime i propri indirizzi politico - amministrativi, secondo i principi affermati dal presente Statuto, stabilendo la programmazione generale dell'Ente ed adottando gli atti fondamentali che ne guidano operativamente l'attività, con particolare riguardo:

A) agli atti che determinano il quadro istituzionale comunale, comprendente i regolamenti per il funzionamento degli organi elettivi e degli istituti di partecipazione popolare, gli organismi costituiti per la gestione dei servizi, le forme associative e di collaborazione con gli altri soggetti;

B) ai criteri generali di programmazione ed indirizzo per l'approvazione del Regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi, nonché agli atti di istituzione di tributi e tariffe, nell'ambito delle facoltà concesse dalla legge, compresa la modifica della struttura tariffaria e della disciplina dei tributi e delle tariffe dei servizi pubblici, quando non si tratti di adeguamenti attribuibili alla competenza della Giunta;

C) agli atti di pianificazione finanziaria annuale e pluriennale, ai bilanci, ai programmi degli interventi ed ai progetti che definiscono i piani di investimento; agli atti che incidono sulla consistenza del patrimonio immobiliare dell'Ente ed alla definizione degli indirizzi generali per la sua utilizzazione e gestione;

D) agli atti di pianificazione urbanistica ed economica generale ed a quelli di programmazione attuativa;

E) agli indirizzi rivolti alle aziende speciali ed agli enti dipendenti, sovvenzionati o sottoposti a vigilanza, nonché agli amministratori delle società di capitali cui il Comune partecipi.

2. Il Consiglio stabilisce, con gli atti fondamentali approvati, i criteri guida per la loro concreta attuazione e adotta risoluzioni per promuovere, indirizzare, sollecitare l'attività degli organi elettivi e l'operato dell'organizzazione, per l'attuazione degli indirizzi generali di governo.

3. Il Consiglio Comunale può esprimere direttive per l'adozione da parte della Giunta di provvedimenti, dei quali il Revisore dei Conti abbia segnalato la necessità per esigenze di carattere finanziario e patrimoniale, concernenti l'amministrazione e la gestione economica delle attività comunali.

4. Gli indirizzi per la nomina e la designazione dei rappresentanti del Comune presso Enti, Aziende ed Istituzioni, sono validi, anche in caso di rinnovo del Consiglio Comunale, fino all'adozione di una nuova delibera che individui indirizzi diversi. I nuovi criteri si applicano in occasione di nuove nomine e dopo la scadenza o decadenza di quelle in corso. Tali rappresentanti dovranno comunque essere scelti tra persone che, per studi compiuti, per attività professionale svolta, per funzioni disimpegnate presso aziende pubbliche o private, per pubblici uffici ricoperti, abbiano una qualificata e comprovata competenza nei settori in cui operano gli enti, le aziende, le istituzioni e gli organismi presso i quali devono essere designati. Il Consiglio può altresì esprimere indirizzi per orientare l'azione dei rappresentanti nominati in enti, aziende, organismi societari ed associativi, secondo i programmi generali di politica amministrativa del Comune.

5. Il Consiglio può adottare risoluzioni, mozioni, ordini del giorno per esprimere, nel rispetto del principio della pluralità di opinione, la sensibilità e gli orientamenti nello stesso presenti su temi ed avvenimenti di carattere politico, sociale, economico, culturale che interessano la Comunità nazionale ed internazionale.

Art. 28 - Funzioni di controllo politico - amministrativo

1. Il Consiglio Comunale esercita le funzioni di controllo politico - amministrativo con le modalità stabilite dal presente Statuto e dai Regolamenti sull'attività degli organi e dell'organizzazione operativa del Comune.

2. Il Consiglio verifica la coerenza dell'attività delle istituzioni, aziende speciali, gestioni convenzionate e coordinate, consorzi, società che hanno per fine l'esercizio di funzioni e di servizi pubblici e la realizzazione di opere, progetti, interventi, effettuati per conto del Comune od ai quali lo stesso partecipa con altri soggetti, con gli indirizzi generali dallo stesso espressi e con gli atti fondamentali approvati.

3. La vigilanza sulla gestione delle aziende speciali e degli altri enti ed organismi di cui al precedente secondo comma è esercitata dal Consiglio Comunale, per mezzo del Sindaco e sentita la Giunta, secondo le norme stabilite dai loro ordinamenti e dal Regolamento comunale.

Art. 29 - Prerogative e compiti dei Consiglieri Comunali

1. I Consiglieri Comunali entrano in carica all'atto della loro proclamazione ovvero, in caso di surrogazione, appena adottata dal Consiglio la relativa deliberazione ed esercitano la loro funzione senza vincolo di mandato con piena libertà di opinione e di voto. Sono responsabili dei voti che esprimono sui provvedimenti deliberati dal Consiglio.

2. Al fine di garantire la rappresentanza ed il potere di controllo delle minoranze, fermo restando quanto stabilito nel comma precedente, eventuali spostamenti dalla maggioranza alla minoranza o viceversa, di uno o più consiglieri, devono essere comunicati per scritto al Presidente del Consiglio Comunale, il quale propone le modificazioni conseguenti nella composizione delle Commissioni ed ogni altro organismo nel quale è garantita la presenza delle minoranze.

3. Ogni Consigliere Comunale, con la procedura stabilita dal Regolamento, ha diritto di:

A) esercitare l'iniziativa per tutti gli atti e provvedimenti sottoposti alla competenza deliberativa del Consiglio;

B) presentare all'esame del Consiglio interrogazioni, mozioni e proposte di risoluzioni e richieste di dibattito su linee di indirizzo;

C) presentare in forma scritta, indirizzandole al Sindaco, interrogazioni od altre istanze di sindacato ispettivo nei confronti dell'operato del Sindaco stesso e della Giunta.

4. Il Sindaco od un Assessore da lui delegato risponderà alle interrogazioni ovvero alle istanze di cui alla lettera c) del comma precedente nella seduta del primo Consiglio Comunale utile a meno che non sia fatta esplicita richiesta di sola risposta scritta. Dovrà comunque essere assicurata risposta scritta entro trenta giorni dalla data di presentazione delle interrogazioni o delle istanze, qualora non vengano convocate riunioni di Consiglio Comunale in tale lasso di tempo.

5. Ogni Consigliere Comunale, con le modalità stabilite dal Regolamento, ha diritto di ottenere:

A) dal Revisore dei Conti, dagli uffici del Comune, dalle aziende e dagli enti dipendenti dallo stesso, tutte le notizie ed informazioni utili all'espletamento del proprio mandato;

B) dal Segretario Comunale ovvero, secondo le rispettive attribuzioni, dai singoli funzionari competenti per materia, e dalla direzione delle aziende od enti dipendenti dal Comune copie di atti e documenti che risultino necessari per l'espletamento del proprio mandato, in esenzione di spesa, secondo le modalità previste dal Regolamento.

6. Il Consigliere, nei casi specificatamente previsti dalla legge, ha l'obbligo di osservare il segreto sulle notizie e sugli atti ricevuti, usando comunque tali notizie e atti per soli scopi attinenti l'esercizio del proprio mandato.

7. Le dimissioni dalla carica di Consigliere Comunale, indirizzate al Presidente del Consiglio Comunale, devono essere assunte immediatamente al protocollo dell'Ente nell'ordine temporale di presentazione. Esse sono irrevocabili, non necessitano di presa d'atto e sono immediatamente efficaci. Il Consiglio Comunale, entro dieci giorni, deve procedere alla surroga dei Consiglieri dimissionari, con separate deliberazioni, seguendo l'ordine delle presentazioni delle dimissioni quali risulta dal protocollo. Il subentro di Consiglieri Comunali in luogo di quelli dimissionari avviene contestualmente alla declaratoria dell'insussistenza delle cause di ineleggibilità e di incompatibilità nei riguardi dei subentranti medesimi, e tale accertamento avviene con la presenza dei Consiglieri interessati. Non si fa luogo alla surroga qualora, ricorrendone i presupposti, si debba procedere, ai sensi di legge, allo scioglimento del Consiglio Comunale.

8. Il Consigliere che per motivi personali, di parentela, professionali o di altra natura abbia interesse ad una deliberazione deve assentarsi dall'aula della adunanza per la durata del dibattito e della votazione sulla stessa, comunicando tale posizione al Presidente dell'Assemblea.

9. I Consiglieri cessati dalla carica per effetto dello scioglimento del Consiglio continuano ad esercitare le funzioni concernenti gli incarichi esterni loro attribuiti fino alla nomina dei successori.

10. Oltre i casi previsti dalla legge, il Consigliere che, senza giustificato motivo, non interviene a tre sedute consecutive del Consiglio, siano esse ordinarie che straordinarie, è dichiarato decaduto. Il Consiglio accerta la mancata partecipazione del Consigliere e dà mandato al Presidente del Consiglio Comunale di richiedere le cause giustificative

di ciò; il Consigliere entro dieci giorni dalla richieste del Presidente del Consiglio Comunale può presentare una memoria giustificativa sulla quale decide il Consiglio Comunale in forma definitiva. Il Consigliere interessato può chiedere che la relativa seduta consiliare non sia aperta al pubblico. In ogni caso viene redatto il verbale di cui viene omessa la pubblicazione.

11. Ciascun Consigliere Comunale è tenuto a fornire un indirizzo di posta elettronica, preferibilmente certificata, al quale saranno inviati gli avvisi di convocazione del Consiglio Comunale, i documenti richiesti ed ogni altro atto ufficiale. Nel caso un Consigliere Comunale rifiuti l'invio telematico degli avvisi o dei documenti, questi saranno notificati presso la casa comunale previo avviso telefonico.

Art. 30 - I gruppi consiliari e la conferenza dei capigruppo

1. I Consiglieri eletti nella medesima lista formano un gruppo consiliare. Nel caso in cui in una lista o in un partito politico sia stato eletto un solo Consigliere, a questo sono riconosciute la rappresentanza e le prerogative spettanti ad un gruppo consiliare. L'apposito Regolamento definisce le questioni relative a modificazioni nella composizione o denominazione dei gruppi consiliari.

2. Ciascun gruppo o partito politico comunica al Presidente del consiglio comunale il nome del Capogruppo entro il giorno precedente la prima riunione del nuovo Consiglio Comunale.

3. La Conferenza dei Capigruppo è costituita dal Presidente del Consiglio Comunale, che la convoca e la presiede, e da tutti i capigruppo consiliari. Costituisce l'organo consultivo del Presidente del Consiglio nell'esercizio delle sue funzioni. Concorre alla programmazione dei lavori del Consiglio, assicurandone o favorendone il più proficuo svolgimento attraverso anche proprie riunioni.

Art. 31 - Commissioni Consiliari

1. La nomina delle Commissioni Comunali previste da disposizioni di legge e di Regolamento, che siano interamente costituite da componenti del Consiglio Comunale, è effettuata dallo stesso Consiglio, con le modalità previste dallo Statuto e dal Regolamento consiliare.

2. Le Commissioni permanenti costituiscono articolazioni del Consiglio Comunale ed esercitano le loro funzioni concorrendo ai compiti di indirizzo e di controllo politico - amministrativo allo stesso attribuiti, mediante la valutazione preliminare degli atti di programmazione e pianificazione operativa e finanziaria e l'approfondimento dei risultati periodici del controllo della gestione corrente e degli investimenti. Possono essere incaricate dal Consiglio di effettuare indagini conoscitive relative al funzionamento dei servizi, all'attuazione dei programmi, progetti ed interventi, alla gestione di aziende, istituzioni ed altri organismi dipendenti dal Comune.

3. Il Consiglio Comunale costituisce, al suo interno, tre commissioni permanenti, secondo la seguente ripartizione di funzioni:

A) organizzazione e personale, partecipazione ed informazione, giovani, lavoro e pari opportunità, verifica ed aggiornamento dello statuto e dei regolamenti.

B) attività sociali e sanitarie, scolastiche e culturali, turistiche, sportive e del tempo libero; sviluppo economico (programmazione, finanze, bilancio ed attività economiche);

C) assetto e vivibilità del territorio (urbanistica, lavori pubblici, ecologia ed ambiente, arredo urbano, traffico e trasporti, protezione civile).

4. Ogni Commissione Consiliare permanente, è costituita da cinque Consiglieri Comunali, dei quali tre espressione della maggioranza e due della minoranza, rispettando complessivamente i criteri della rappresentatività e della proporzionalità. I Capigruppo comunicano al Presidente del Consiglio Comunale i nominativi dei componenti delle Commissioni consiliari permanenti prima della seduta consiliare indicata nel successivo quinto comma di questo articolo.

5. Il Presidente del Consiglio Comunale, sentita la conferenza dei capigruppo, esamina le designazioni pervenute e provvede a coordinarle in modo da rendere la composizione proposta per ciascuna Commissione conforme ai criteri indicati dal presente Statuto e dal Regolamento del Consiglio Comunale.

6. La composizione delle Commissioni viene stabilita con deliberazione adottata dal Consiglio Comunale nella prima seduta successiva a quella dell'approvazione degli indirizzi generali di governo proposti dal Sindaco. Tutte le votazioni relative sono effettuate in forma palese. L'elezione del Presidente di Commissione viene effettuata all'interno della stessa nella sua prima seduta. Almeno un Presidente di Commissione deve essere nominato fra i rappresentanti dei gruppi di minoranza.

7. Ciascun componente delle Commissioni Consiliari permanenti può farsi sostituire da un altro Consigliere comunale, da lui delegato, in caso di suo impedimento. L'apposito Regolamento Consiliare determina le modalità di tali sostituzioni.

8. Il Sindaco, gli Assessori ed i Consiglieri che non fanno parte delle commissioni permanenti possono partecipare alle riunioni delle stesse senza diritto di voto.

9. Il Regolamento Consiliare determina funzioni e poteri delle commissioni permanenti indicando gli strumenti operativi, disciplinandone l'organizzazione ed assicurando, nelle forme più idonee, la pubblicità dei lavori e degli atti.

10. Il Consiglio Comunale può altresì, a maggioranza assoluta dei propri membri, istituire al proprio interno commissioni di indagine su specifici aspetti dell'attività dell'amministrazione. La deliberazione di costituzione della Commissione deve indicare gli scopi per cui la stessa viene costituita, il nome dei suoi componenti, il Consigliere designato a presiederla, il tempo entro il quale l'indagine ad essa affidata deve essere compiuta. La Commissione di indagine è formata numericamente con lo stesso criterio di costituzione previsto dal precedente terzo comma di questo stesso articolo. Il risultato dell'indagine affidata alla Commissione deve essere sottoposto all'esame del Consiglio Comunale in una seduta da convocarsi entro venti giorni dalla consegna del documento conclusivo al protocollo comunale e da tenersi nei venti giorni successivi alla suddetta convocazione.

11. Le modalità di funzionamento delle commissioni d'indagine sono definite dal Regolamento del Consiglio Comunale.

12. Il Consiglio Comunale può inoltre costituire, al suo interno, sempre a maggioranza assoluta, specifiche commissioni di studio il cui funzionamento e la cui composizione sono disciplinate dall'apposito Regolamento consiliare.

Art. 32 - Norme generali di funzionamento

1. Le norme generali di funzionamento del Consiglio Comunale sono stabilite da un apposito Regolamento, secondo quanto dispone il presente Statuto.

2. Il Consiglio Comunale è convocato e presieduto dal Presidente dell'Assemblea con le modalità stabilite dall'apposito Regolamento.

3. Il Consiglio Comunale è convocato in sessione ordinaria per l'esercizio delle funzioni e l'adozione dei provvedimenti previsti dalla legge e dallo Statuto. La sessione ordinaria si estende all'intero anno solare.
4. Il Consiglio Comunale si considera sempre come straordinariamente convocato, allorché la richiesta di convocazione promana dal numero di consiglieri previsto dalla legge vigente, oppure dal Presidente del Consiglio Comunale e sempre che non si tratti dell'approvazione del bilancio preventivo, del riequilibrio della gestione e del rendiconto della gestione, piani urbanistici e loro varianti.
5. Il Consiglio Comunale è convocato d'urgenza, per motivi rilevanti ed indilazionabili, nei modi e termini previsti dall'apposito Regolamento, garantendo la tempestiva conoscenza da parte dei Consiglieri degli atti relativi agli argomenti iscritti all'ordine del giorno.
6. Il Consiglio Comunale si riunisce validamente con l'intervento della metà dei Consiglieri Comunali senza contare il Sindaco. Le eventuali sedute di seconda convocazione risulteranno valide con la presenza di un terzo dei Consiglieri Comunali senza contare il Sindaco, così come previsto dalla legge.
7. Le votazioni sono effettuate, di norma, per voto palese, salvo i casi specifici determinati dalla legge ovvero stabiliti dall'apposito Regolamento Consiliare, ove sono indicate anche le modalità di disciplina di tutti i metodi di votazione.
8. Le sedute del Consiglio Comunale sono pubbliche, fatta eccezione dei casi per i quali il Regolamento preveda che le stesse debbano tenersi senza la presenza del pubblico per ragioni connesse all'ordine pubblico o alla riservatezza della sfera privata delle persone.
9. Alle sedute del Consiglio Comunale partecipa il Segretario Comunale per redigerne il verbale. Sono altresì tenuti ad intervenire alle riunioni del Consiglio Comunale i funzionari dei settori o servizi interessati agli argomenti iscritti all'ordine del giorno.

Capo III - Il Sindaco

Art. 33 - Ruolo e funzioni

1. Il Sindaco è il capo dell'Amministrazione Comunale, eletto democraticamente dai cittadini a suffragio universale e diretto.
2. Il Sindaco rappresenta il Comune ed è il responsabile dell'Amministrazione dell'Ente. Sovrintende al buon andamento generale dell'Ente, provvedendo a dare impulso all'attività degli altri organi comunali e coordinandone l'attività.
3. Il Sindaco nomina i componenti della Giunta, tra cui il Vicesindaco.
4. Durante l'espletamento del suo mandato, il Sindaco può revocare uno o più Assessori, dandone comunicazione al Consiglio Comunale.
5. Il Sindaco provvede a convocare e presiedere la Giunta, promuovendo da parte della Giunta stessa e dell'organizzazione del Comune le iniziative e gli interventi più idonei per ottimizzarne le risorse e garantirne lo sviluppo socioeconomico.
6. Quale presidente della Giunta Comunale ne garantisce l'unità di indirizzo politico ed amministrativo, promuovendo e coordinando l'attività degli Assessori per il conseguimento dei fini stabiliti nell'apposito documento programmatico.

7. Sovrintende al funzionamento delle strutture comunali con il concorso degli Assessori e con la collaborazione prestata, dal Segretario Comunale, dai funzionari e dai responsabili dei servizi o strutture.

8. Il Sindaco indice i referendum comunali.

9. Quale Ufficiale di Governo, oltre le funzioni indicate all'art. 40, comma 1, che segue, sovrintende ai servizi di competenza statale attribuiti al Comune, secondo quanto stabilito dalle leggi della Repubblica, e precisamente:

A) alla tenuta dei registri di stato civile e di popolazione e agli adempimenti demandatigli dalle leggi in materia elettorale, di leva militare e di statistica;

B) alla emanazione degli atti che gli sono attribuiti dalle leggi e dai regolamenti in materia di ordine e sicurezza pubblica;

C) allo svolgimento in materia di pubblica sicurezza e di polizia giudiziaria, delle funzioni affidategli dalla legge;

D) alla vigilanza su tutto quanto possa interessare la sicurezza e l'ordine pubblico, informandone il Prefetto.

Il Sindaco è competente altresì in materia di informazione della popolazione su situazioni di pericolo per calamità naturali.

10. Il Sindaco è garante del rispetto della legge, dell'attuazione dello Statuto e dell'osservanza dei Regolamenti. Sottoscrive assieme al Segretario comunale gli atti della Giunta comunale.

11. Gli atti del Sindaco non diversamente denominati dalla legge o dal presente Statuto assumono il nome di decreti.

12. Prima di assumere le funzioni, il Sindaco presta giuramento innanzi al Consiglio Comunale, nella sua prima riunione, subito dopo l'elezione del Presidente, pronunciando la seguente formula: "Giuro di osservare lealmente la Costituzione Italiana".

13. Distintivo del Sindaco è la fascia tricolore con gli stemmi della Repubblica e del Comune, da portare a tracolla.

Art. 34 - Poteri del Sindaco

1. Sulla base degli indirizzi stabiliti dal Consiglio, così come previsto dal quarto comma del precedente art.27, il Sindaco provvede alla nomina, alla designazione ed alla revoca dei rappresentanti del Comune presso enti, aziende e istituzioni entro quarantacinque giorni dal proprio insediamento, ovvero entro i termini di scadenza del precedente incarico.

2. Il Sindaco individua e nomina il Segretario Comunale e provvede altresì nomina i responsabili dei servizi. Attribuisce e definisce gli incarichi di collaborazione esterna ed alta specializzazione, nel pieno rispetto dei principi di professionalità e responsabilità e sulla base di criteri gestionali di autonomia, funzionalità ed economicità. La nomina dei responsabili dei servizi non è vincolata da precedenti assegnazioni di funzioni a seguito di concorsi.

3. Le nomine e le designazioni di cui ai commi precedenti non possono avere durata superiore a quella del mandato del Sindaco che le ha effettuate.

4. Il Sindaco, qui senza limiti di durata temporale, individua i dipendenti comunali ai quali dare la qualifica e affidare l'incarico di messo notificatore, tra il personale dell'Ente ritenuto idoneo e avente i requisiti di legge.

Art. 35 - Rappresentanza e coordinamento

1. Il Sindaco rappresenta il Comune negli organi dei Consorzi e delle Società di capitali ai quali il Comune stesso partecipa e può incaricare un Assessore, ad esercitare tali funzioni, previa delega scritta.
2. Il Sindaco rappresenta il Comune nella promozione, conclusione ed attuazione degli accordi di programma.
3. Compete al Sindaco, nell'ambito della disciplina regionale e sulla base degli indirizzi espressi dal Consiglio Comunale, coordinare gli orari degli esercizi commerciali e dei servizi pubblici, nonché gli orari di apertura al pubblico degli uffici periferici delle amministrazioni pubbliche.

Art. 36 - Mozione di sfiducia

1. Il voto del Consiglio Comunale contrario ad una proposta del Sindaco o della Giunta non comporta le dimissioni degli stessi.
2. Il Sindaco e la Giunta cessano dalla carica in caso di approvazione di una mozione di sfiducia votata per appello nominale dalla maggioranza assoluta dei componenti il Consiglio. La mozione di sfiducia deve essere motivata e sottoscritta da almeno due quinti dei Consiglieri assegnati, senza computare a tal fine il Sindaco, e viene messa in discussione non prima di dieci giorni e non oltre trenta giorni dalla sua presentazione al Presidente del Consiglio Comunale. Alla eventuale approvazione della mozione consegue lo scioglimento del Consiglio e la nomina di un Commissario ai sensi delle vigenti leggi.
3. Qualora sia stata presentata una mozione di sfiducia e questa sia stata respinta dal Consiglio, non ne può essere presentata una nuova se non siano decorsi almeno tre mesi dalla reiezione della precedente.

Art. 37 - Dimissioni, impedimento, rimozione, decadenza, sospensione o decesso del Sindaco

1. In caso di dimissioni, impedimento permanente, rimozione, decadenza o decesso del Sindaco, la Giunta decade, con conseguente scioglimento del Consiglio Comunale. Tuttavia il Consiglio e la Giunta rimangono temporaneamente in carica sino all'elezione del nuovo Consiglio e del nuovo Sindaco. Sino alle suddette elezioni, la funzione di Sindaco è svolta dal Vicesindaco.
2. Le dimissioni del Sindaco sono presentate per iscritto al Presidente del Consiglio Comunale, il quale ha l'obbligo di comunicarle immediatamente a tutti i consiglieri in carica. Una volta comunque trascorso il termine di venti giorni dalla presentazione al Presidente del Consiglio, le dimissioni divengono irrevocabili e danno luogo all'immediata cessazione dalla carica del Sindaco, nonché alla decadenza della Giunta ed allo scioglimento del Consiglio Comunale.
3. Lo scioglimento del Consiglio Comunale determina, in ogni caso, la decadenza del Sindaco e della Giunta.

Art. 38 - Vicesindaco

1. L'Assessore indicato quale Vicesindaco sostituisce il Sindaco in tutte le funzioni e ruoli a lui attribuiti dalla Legge, dallo Statuto e dai Regolamenti, in caso di sua assenza od impedimento temporaneo, nonché nel caso di sua sospensione dall'esercizio della funzione adottata ai sensi delle vigenti norme in tema di lotta alla delinquenza mafiosa.
2. Nel caso di contemporanea assenza od impedimento del Sindaco e del Vicesindaco, esercita temporaneamente tutte le loro funzioni l'Assessore più anziano per età anagrafica.

Art. 39 - Deleghe ed incarichi

1. Il Sindaco ha facoltà di assegnare ai singoli Assessori l'esercizio delle proprie attribuzioni.
2. Le funzioni di Ufficiale di Governo possono costituire oggetto di delega nei modi e termini previsti dalla legge, fatta eccezione per i provvedimenti contingibili ed urgenti, che restano di esclusiva competenza del Sindaco o di chi legalmente lo sostituisce.
3. Il Sindaco non può delegare la propria competenza generale di capo e responsabile dell'amministrazione o ricomprendere nella delega tutte le proprie funzioni e competenze.
4. La delega può essere permanente o temporanea, generale in ordine a determinate materie o speciale per il compimento di singoli atti o procedimenti.
5. L'atto di delega - in forma scritta obbligatoria - indica l'oggetto, la materia, gli eventuali limiti in cui opera il trasferimento della competenza e deve contenere gli indirizzi generali in base ai quali deve essere esercitata ed il suo specifico contenuto.
6. La potestà del delegato non concorre - in via di principio - con quella del Sindaco, il quale, dopo aver rilasciato la delega, non può continuare ad esercitare le proprie funzioni e competenze nelle materie delegate secondo i criteri di cui al precedente secondo comma, salvo che per il caso di assenza o impedimento dell'Assessore delegato, ove il Sindaco svolge forme di surrogazione.
7. La delega può essere revocata dal Sindaco in qualunque momento senza alcuna specifica motivazione, essendo concessa come atto meramente discrezionale nell'interesse dell'Amministrazione.
8. Le deleghe conferite agli Assessori sono comunicate dal Sindaco al Consiglio Comunale nella prima adunanza successiva al loro conferimento. Le modifiche ovvero la revoca delle deleghe sono parimenti comunicate al Consiglio dal Sindaco nello stesso termine.
9. Il Sindaco, quando particolari motivi lo esigano, può assegnare ad uno o più Consiglieri Comunali compiti di collaborazione nell'esame e nello studio di materie e problemi specifici, senza possibilità di assumere atti a rilevanza esterna né di adottare atti di gestione spettanti ai dirigenti. Tale nomina viene comunicata al Consiglio Comunale dal Sindaco.
10. I Consiglieri così nominati ai sensi del precedente comma partecipano in qualità di referenti, senza diritto di voto, alle sedute della Giunta Comunale che trattano delle materie per le quali sono stati affidati loro compiti di collaborazione.

Art. 40 - Poteri di ordinanza

1. Il Sindaco, quale ufficiale del Governo, adotta, con atto motivato e nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento giuridico, provvedimenti contingibili ed urgenti, per eliminare gravi pericoli che minacciano l'incolumità dei cittadini.
2. In particolare, in caso di emergenze sanitarie o di igiene pubblica a carattere esclusivamente locale le ordinanze contingibili ed urgenti sono adottate dal Sindaco quale rappresentante della comunità locale.
3. In caso di assenza od impedimento del Sindaco, colui che lo sostituisce esercita anche le funzioni di cui al presente articolo.
4. Le forme di pubblicità degli atti suddetti e quelle di partecipazione al procedimento dei diretti interessati sono stabilite dal presente Statuto e da apposito Regolamento.

Capo IV - La Giunta Comunale

Art. 41 - Composizione e nomina

1. La Giunta Comunale è composta dal Sindaco, che la presiede, e da un massimo di quattro Assessori compreso il Vicesindaco. Essa esplica le sue funzioni per la realizzazione e nel rispetto dei principi contenuti nel presente Statuto. Collabora con il Sindaco nella realizzazione degli indirizzi politico - amministrativi del Comune e svolge attività propositiva e di impulso nei confronti del Consiglio.
2. Il Sindaco nomina la Giunta nel rispetto del principio di pari opportunità tra donne e uomini, garantendo la presenza di entrambi i sessi in misura non inferiore al 40% con arrotondamento aritmetico, tenendo conto anche del Sindaco.
3. Possono essere nominati assessori i cittadini, anche non facenti parte del Consiglio Comunale, in possesso dei requisiti di compatibilità ed eleggibilità a Consigliere comunale.
4. Il Sindaco può revocare uno o più Assessori dandone comunicazione alla prima riunione del Consiglio Comunale successiva . Analoga comunicazione viene data al Consiglio in caso di dimissioni o di cessazione dall'ufficio di Assessore per altra causa. Il Sindaco provvede alla sostituzione nel termine di trenta giorni dalla data della comunicazione al Consiglio Comunale.
5. Non possono far parte della Giunta contemporaneamente Assessori che siano fra loro coniugi, ascendenti, discendenti o parenti e affini fino al terzo grado. Non possono parimenti far parte della Giunta il coniuge, gli ascendenti, i discendenti, i parenti e gli affini sempre fino al terzo grado del Sindaco. Gli stessi non possono essere nominati rappresentanti del Comune.
6. Il Sindaco e gli Assessori non possono ricoprire incarichi od assumere consulenze presso enti ed istituzioni dipendenti o, comunque, sottoposti al controllo ed alla vigilanza del Comune, se non nei casi in cui ciò competa loro per effetto della carica rivestita.
7. La Giunta all'atto dell'insediamento esamina le condizioni di eleggibilità e compatibilità dei propri componenti.

Art. 42 - Ruolo e competenze generali

1. La Giunta collabora con il Sindaco nel governo del Comune ed opera attraverso deliberazioni collegiali.
2. La Giunta compie le funzioni di indirizzo e controllo politico - amministrativo, proprie degli organi di governo, che non appaiano riservate al Consiglio comunale e che non ricadano nelle competenze, previste dalle leggi o dal presente Statuto, del Sindaco.
3. La Giunta, in particolare, nell'esercizio delle attribuzioni di governo e delle funzioni organizzative:
 - A) approva i progetti, i programmi esecutivi e tutti i provvedimenti che non comportano impegni di spesa sugli stanziamenti di bilancio e che non siano riservati dalla legge e dal Regolamento di Contabilità ai responsabili dei servizi comunali;
 - B) elabora le linee di indirizzo e predispose le proposte di provvedimenti da sottoporre alle determinazioni del Consiglio;
 - C) assume attività di iniziativa, di impulso e di raccordo con gli organi di partecipazione e decentramento;

D) modifica le tariffe, mentre elabora e propone al Consiglio i criteri per la determinazione di quelle nuove;

E) approva i regolamenti sull'Ordinamento degli Uffici e dei Servizi nel rispetto dei criteri generali stabiliti dal Consiglio;

F) dispone l'accettazione o il rifiuto di lasciti e donazioni;

G) fissa la data di convocazione dei comizi per i referendum e costituisce l'Ufficio Comunale per le Elezioni, cui è rimesso l'accertamento della regolarità del procedimento;

H) esercita, previa determinazione dei costi ed individuazione dei mezzi, funzioni delegate dalla Provincia, Regione e Stato quando non espressamente attribuite dalla Legge e dallo Statuto ad altro organo;

I) approva gli accordi di contrattazione decentrata;

J) determina, sentito il Revisore dei Conti, i misuratori e i modelli di rilevazione del controllo interno di gestione secondo i principi stabiliti dal Consiglio Comunale.

4. La Giunta collabora con il Sindaco nell'attuazione degli indirizzi generali espressi dal Consiglio Comunale, con gli atti fondamentali dallo stesso approvati e coordina la propria attività con gli orientamenti di politica amministrativa ai quali si ispira l'azione del Consiglio.

5. La Giunta esercita attività d'iniziativa e d'impulso nei confronti del Consiglio Comunale, sottoponendo allo stesso proposte, formalmente redatte ed istruite, per l'adozione degli atti che appartengono alla sua competenza.

6. Spetta alla Giunta, sentiti il Segretario e i funzionari, stabilire l'organizzazione e la disciplina degli uffici, nonché la consistenza e le variazioni della Dotazione Organica dell'Ente, attivando facoltativamente procedure compatibili di previa consultazione delle Organizzazioni Sindacali di categoria.

7. Le deliberazioni adottate dalla Giunta sono trasmesse, contestualmente alla affissione all'Albo Pretorio, in elenco ai capigruppo consiliari ed i relativi testi sono messi a disposizione dei consiglieri nelle forme stabilite dallo Statuto o dal Regolamento.

Art. 43 - Funzionamento della Giunta

1. Per la validità delle adunanze della Giunta è necessario l'intervento della maggioranza dei suoi componenti, compreso il Sindaco. La Giunta delibera a maggioranza assoluta dei voti, prevalendo, in caso di parità, il voto del Sindaco o di chi presiede la seduta in sua vece.

2. Le adunanze della Giunta Comunale non sono pubbliche. Alle stesse partecipa il Segretario Comunale per la redazione del verbale.

3. La Giunta è convocata dal Sindaco che fissa la data della riunione e l'ordine del giorno degli argomenti da trattare. E' presieduta dal Sindaco o, in sua assenza, dal Vicesindaco. Nel caso di assenza di entrambi la presidenza è assunta dall'Assessore presente, più anziano per età anagrafica.

4. Il Sindaco può disporre che alle adunanze della Giunta, nel corso dell'esame di particolari argomenti, siano presenti con funzioni consultive e collaborative i funzionari del Comune, Consiglieri comunali o esperti della cui competenza intenda avvalersi, nonché rappresentanti di comitati o associazioni secondo quanto previsto dal terzo comma dell'art. 10 del presente statuto.

5. Possono essere invitati alle riunioni della Giunta, per essere consultati su particolari argomenti afferenti alle loro funzioni ed incarichi, il Presidente del Consiglio Comunale, il Revisore dei conti, i Presidenti delle Commissioni Consiliari permanenti, il Difensore Civico, i rappresentanti del Comune in enti, aziende, consorzi e commissioni.

6. Al momento della discussione conclusiva e della votazione potranno essere presenti soltanto i membri della Giunta Comunale, il Segretario Comunale verbalizzante.

7. Apposito Regolamento disciplina il funzionamento della Giunta per quanto non già previsto dal presente Statuto.

Capo V - Doveri e condizione giuridica

Art. 44 - Pubblicità della situazione associativa

1. Il Sindaco, gli Assessori, i Consiglieri comunali, i membri nominati dal Sindaco o dal Consiglio Comunale nei Consigli di Amministrazione di Aziende speciali, Istituzioni o Società, entro la prima seduta successiva alla loro elezione o nomina, comunicano al Segretario comunale, per la pubblica consultazione, la propria appartenenza ad enti di diritto pubblico e/o privato (società, enti, associazioni), con la indicazione della natura e degli scopi delle associazioni od organizzazioni di appartenenza. Tale eventuale dichiarazione va rinnovata ogni anno ove subisca modifiche.

Art. 45 - Attività professionali ed imprenditoriali

1. Il Sindaco e gli Assessori Comunali con deleghe specifiche in materia urbanistica e di edilizia devono astenersi dall'esercitare attività professionale in materia di urbanistica e di edilizia privata e pubblica nel territorio comunale. Parimenti il Sindaco e gli assessori comunali con deleghe specifiche ai lavori pubblici, titolari o soci di ditte che operano professionalmente ed imprenditorialmente attraverso lavori pubblici sul territorio comunale, debbono astenersi dall'esercizio delle attività sopra dette.

TITOLO IV - ORGANIZZAZIONE BUROCRATICA DELL'ENTE

Capo I - Modelli organizzativi

Art. 46 - Principi e criteri direttivi

1. Il Comune informa la propria attività amministrativa ai principi di democrazia e di partecipazione, ponendosi quali obiettivi il raggiungimento della massima efficienza ed efficacia nonché il conseguimento dei più elevati livelli di produttività. Il personale preposto agli uffici ed ai servizi deve operare con professionalità e responsabilità al servizio dei cittadini. Nell'attuazione di tali principi ed obiettivi i funzionari e altri responsabili dei servizi assicurano l'imparzialità ed il buon andamento dell'Amministrazione, promuovono la massima semplificazione dei procedimenti e dispongono l'impiego delle risorse con criteri di razionalità economica.

2. Il Comune afferma il principio della netta distinzione della funzione politica da quella gestionale, adottando a tal fine quale criterio basilare di discriminazione nella ripartizione delle competenze fra i diversi organi dell'Ente, quello per il quale agli organi politici o di governo sono attribuite le sole funzioni di indirizzo politico e di controllo, spettando, all'interno di questa sfera, una competenza residuale alla Giunta Comunale; mentre all'esterno di tale sfera ogni funzione gestionale o di attuazione spetta esclusivamente, ai funzionari ed ai responsabili dei servizi.

3. Segnatamente ai funzionari spetta l'adozione degli atti e provvedimenti amministrativi, compresi tutti gli atti che impegnano l'Amministrazione Comunale verso l'esterno, nonché la gestione finanziaria, tecnica e amministrativa mediante autonomi poteri di spesa, di organizzazione delle risorse umane, strumentali e di controllo. Essi sono responsabili in via esclusiva dell'attività amministrativa, della gestione e dei relativi risultati.

Art. 47 - Organizzazione degli uffici e del personale

1. Il Comune disciplina con appositi atti la Dotazione Organica del Personale e, in conformità alle norme del presente Statuto e del relativo Regolamento, l'organizzazione degli uffici e dei servizi sulla base della rimarcata distinzione tra funzione politica di indirizzo e di controllo attribuita al Consiglio Comunale, al Sindaco ed alla Giunta e funzione di gestione amministrativa attribuita, ai funzionari ed ai responsabili degli uffici e dei servizi.

2. Gli uffici sono organizzati secondo principi di autonomia, trasparenza ed efficienza e criteri di funzionalità, economicità di gestione e flessibilità della struttura.

3. I servizi e gli uffici operano sulla base della individuazione delle esigenze dei cittadini, adeguando costantemente la propria azione amministrativa ed i servizi offerti a tali esigenze, verificandone la rispondenza ai bisogni e l'economicità.

4. L'organizzazione del Comune si articola in unità operative che sono aggregate, secondo criteri di omogeneità, in strutture progressivamente più ampie come disposto dall'apposito Regolamento.

5. Il Comune recepisce ed applica i contratti collettivi nazionali approvati nelle forme di legge e tutela la libera organizzazione sindacale dei dipendenti stipulando con le rappresentanze sindacali i contratti collettivi decentrati nel pieno rispetto delle norme di legge e dei contratti nazionali di lavoro in vigore.

Art. 48 - Regolamento degli uffici e dei servizi

1. L'organizzazione degli uffici e dei servizi, la dotazione organica, le procedure di assunzione del personale, le modalità concorsuali ed i requisiti di accesso all'impiego sono disciplinati in un Regolamento, in conformità ai provvedimenti di legge e nel rispetto delle norme dei contratti collettivi nazionali di lavoro per il personale degli Enti Locali.

2. Il Regolamento di cui al precedente comma, sull'Ordinamento degli Uffici e dei Servizi, sono adottati dalla Giunta Comunale, sulla base dei criteri generali approvati dal Consiglio Comunale.

3. Sono esclusi dalla competenza normativa della Giunta gli istituti espressamente riservati per legge al Consiglio o alla contrattazione collettiva nazionale e decentrata.

4. Il Regolamento di Organizzazione e gli altri regolamenti attinenti per materia, prevedono forme per l'esercizio del controllo di gestione e definiscono le modalità per il conferimento degli incarichi di direzione degli uffici e dei servizi, i criteri di valutazione dei funzionari e le modalità di revoca dall'incarico.

5. Negli stessi Regolamenti vengono altresì previste forme di coordinamento dell'attività degli uffici, nonché disciplinate la mobilità interna del personale e la formazione professionale, perseguendo l'obiettivo di conseguire la piena integrazione e complementarietà tra i vari settori di attività dell'Ente.

Art. 49 - Doveri e diritti dei dipendenti

1. I dipendenti comunali, inquadrati in ruoli organici e ordinati secondo qualifiche funzionali in conformità alla disciplina generale sullo stato giuridico ed il trattamento economico del personale stabilito dalla legge e dai contratti collettivi nazionali di lavoro, svolgono la propria attività al servizio e nell'interesse dei cittadini.

2. L'apposito Regolamento determina le condizioni e le modalità con le quali il Comune promuove l'aggiornamento e l'elevazione professionale del personale, assicura condizioni di lavoro idonee a preservarne la salute e l'integrità psicofisica e garantisce pieno ed effettivo esercizio delle libertà e dei diritti sindacali.

3. L'approvazione dei ruoli dei tributi e dei canoni nonché la stipulazione dei contratti e dei negozi, in rappresentanza dell'Ente, compete al personale responsabile delle singole aree e dei diversi servizi, nel rispetto delle direttive impartite dal Sindaco, dal Segretario Comunale e dagli organi collegiali.

4. Il personale di cui al precedente comma provvede altresì al rilascio delle autorizzazioni commerciali, di polizia amministrativa, nonché delle autorizzazioni, delle concessioni edilizie ed alla emanazione delle ordinanze di natura non contingibile ed urgente.

5. Il Regolamento di Organizzazione individua ulteriori forme e modalità di gestione della struttura comunale.

Capo II - Il Segretario Comunale

Art. 50 - Nomina e peculiarità del Segretario

1. Il Segretario Comunale è individuato e nominato dal Sindaco, da cui dipende funzionalmente ed è scelto nell'apposito Albo.

2. Lo stato giuridico ed il trattamento economico del Segretario Comunale sono stabiliti dalla legge e dalla contrattazione collettiva.

3. Il Segretario Comunale, nel rispetto delle direttive impartite dal Sindaco, presta consulenza giuridica agli organi del Comune e ai singoli Consiglieri.

Art. 51 - Funzioni del Segretario Comunale

1. Il Segretario Comunale svolge compiti di collaborazione e funzioni di assistenza giuridico-amministrativa nei confronti degli organi dell'ente in ordine alla conformità dell'azione amministrativa alle leggi, allo statuto e ai regolamenti.

2. Il Segretario Comunale partecipa alle riunioni di Giunta e del Consiglio e ne redige i verbali, che sottoscrive, a seconda dei casi, insieme al Sindaco ovvero al Presidente del Consiglio Comunale.

3. Il Segretario Comunale può partecipare a Commissioni di studio e di lavoro interne all'Ente e, con l'autorizzazione del Sindaco, a quelle esterne. Egli su richiesta, formula i pareri ed esprime valutazioni di ordine tecnico – giuridico al Consiglio, alla Giunta, al Sindaco, agli Assessori e ai singoli consiglieri.

4. Il Segretario Comunale roga, su richiesta dell'Ente, i contratti nei quali l'Ente è parte e autentica scritture private ed atti unilaterali nell'interesse dell'Ente.

5. Il Segretario per l'esercizio delle proprie funzioni si avvale della struttura, dei servizi e del personale dell'Ente.

TITOLO V - SERVIZI COMUNALI

Capo I - Definizione e gestione

Art. 52 - Definizione

1. Il Comune nell'ambito delle proprie competenze socio - economiche, provvede alla gestione dei servizi pubblici che abbiano per oggetto la produzione di beni ed attività rivolte a realizzare fini sociali e a promuovere lo sviluppo economico della propria comunità nel rispetto del principio di sussidiarietà sia nei confronti degli altri enti sia nelle organizzazioni interne al proprio territorio.

2. Il Comune eroga i servizi pubblici con criteri di obiettività, giustizia ed imparzialità nei confronti degli utenti, garantendo anche il diritto ad una completa informazione. La gestione si ispira a criteri di economicità, di efficacia e di efficienza oltre che di trasparenza, libera concorrenza, pubblicità e par condicio (art. 34, commi 20-27, D.L. 179/12).

3. Spetta al Consiglio comunale la determinazione sulla rilevanza pubblica del servizio e la valutazione della sua conformità agli interessi comunitari rappresentati, stabilendone la forma di gestione nel rispetto della natura del servizio medesimo e di quanto previsto dalla legge e dal presente Statuto.

4. I servizi pubblici locali si suddividono in servizi a rilevanza economica e servizi privi di rilevanza economica. Nel primo caso un servizio pubblico è da considerare di tipo economico quando la sua organizzazione avvenga con modalità di tipo imprenditoriale (o societario) ed il profitto aziendale sia tra gli obiettivi primari di bilancio, ovvero la sua gestione sia orientata a contenere i costi massimizzando gli utili a vantaggio del gestore, mentre il servizio è privo di tale rilevanza economica quando non proietti l'attività aziendale al solo guadagno o al solo lucro, bensì al servizio in sé.

5. L'affidamento della gestione dei servizi pubblici locali di rilevanza economica potrà avvenire mediante:

- Gara ad evidenza pubblica, in applicazione delle norme inerenti gli appalti o le concessioni di servizi;

- Affidamento a società a capitale misto pubblico e privato, con procedura di gara per la scelta del socio privato a cui attribuire specifici compiti operativi connessi alla gestione del servizio (procedura c.d. "a doppio oggetto");

- Procedura "in house providing", e cioè dell'affidamento diretto a società a capitale interamente pubblico, qualora sussistano i requisiti previsti dall'ordinamento comunitario, vale a dire che l'amministrazione aggiudicatrice deve esercitare nei confronti della società contraente un controllo "analogo" a quello da essa esercitato sui propri servizi ed, inoltre, la società contraente deve realizzare la parte più importante della propria attività con l'amministrazione o con le amministrazioni che la controllano.

E' fatta salva ogni diversa e conseguente previsione di Legge in materia.

6. La gestione dei servizi può essere perseguita anche attraverso forme di collaborazione, associazione od in consorzio con altri enti pubblici.

7. Fatta salva la disciplina legislativa in materia tributaria, per l'erogazione dei servizi il comune applica tariffe e contribuzioni a carico degli utenti, in modo da conseguire il necessario equilibrio tra costi e ricavi.

8. La compartecipazione alla spesa per l'erogazione dei servizi a carattere sociale è determinata tenendo conto delle condizioni economiche e sociali degli utenti, applicando agevolazioni e forme di esenzione totale o parziale.

9. Anche in tale ipotesi il gettito tariffario dovrà garantire un adeguato livello di copertura dei costi, considerando anche gli eventuali trasferimenti di risorse da parte di enti e privati e le altre entrate finalizzate.

10. Il Sindaco riferisce al Consiglio comunale sull'attività svolta dagli enti, aziende, istituzioni dipendenti e dalle società a partecipazione comunale, almeno una volta all'anno, in occasione della approvazione dei bilanci consuntivi, al fine di verificarne l'economicità della gestione e la rispondenza dell'attività alle esigenze dei cittadini.

11. Il Comune può associarsi con altri enti locali per l'esercizio in comune di funzioni amministrative regolando con apposita convenzione i reciproci rapporti, le modalità di svolgimento delle attività gestite unitariamente ed i compiti del personale impiegato.

Art. 53 - Gestione

1. Nell'organizzazione e gestione dei servizi (qualunque ne sia la forma) devono garantirsi, nei modi di cui all'apposito Regolamento, la migliore qualità delle prestazioni fornite e la convenienza per gli utenti.
2. Ai servizi pubblici di cui al comma precedente si applicano le disposizioni e i principi di legge relativi alla qualità dei servizi pubblici locali e alle carte dei servizi.

Art. 54 - Gestione dei servizi pubblici locali privi di rilevanza industriale

1. Ferme restando le disposizioni previste per i singoli settori, i servizi pubblici locali privi di rilevanza industriale sono gestiti con i seguenti metodi:
 - A) a gestione diretta in economia;
 - B) con concessione a terzi;
 - C) aziende speciali anche consortili;
2. Il Comune può procedere all'affidamento diretto dei servizi culturali e del tempo libero anche ad associazioni e fondazioni dallo stesso costituite o partecipate.
3. Quando sussistano ragioni tecniche, economiche o di utilità sociale, i servizi di cui ai commi 1, 2 possono essere affidati a terzi, in base a procedure ad evidenza pubblica, secondo le modalità stabilite dalle normative di settore.

TITOLO VI - COOPERAZIONE TRA ENTI

Art. 55 - Convenzioni

1. Il Consiglio Comunale, anche su proposta della Giunta, al fine di conseguire obiettivi di razionalità economica ed organizzativa può stipulare con altri Enti Locali, loro aziende ed istituzioni, convenzioni dirette alla gestione di determinati servizi o all'esercizio di determinate funzioni, ai sensi dell'art. 30 del Decreto Legislativo n. 267 in data 18 agosto 2000.
2. Nella stipulazione della convenzione dovranno essere osservati i criteri di informazione e consultazione degli utenti e dei cittadini, come indicati nell'apposito Regolamento.

Art. 56 - Consorzi

1. Allorché si reputi non conveniente la costituzione di una Azienda speciale e non opportuno il ricorso alle forme di convenzione, di cui all'art. 30 del Decreto Legislativo n. 267 in data 18 agosto 2000, per la gestione di uno o più servizi, il Consiglio Comunale può promuovere, a maggioranza assoluta dei suoi componenti, la costituzione di un Consorzio nelle forme di cui all'art. 31 del citato Decreto Legislativo n. 267 in data 18 agosto 2000.
2. La convenzione deve prevedere, fra l'altro, forme di informazione e consultazione sia dei cittadini dei singoli enti consorziati, sia degli utenti del servizio o dei servizi gestiti dal Consorzio, così come indicate nell'apposito Regolamento.
3. Il Consorzio è Ente strumentale degli organismi consorziati, dotato di personalità giuridica e di autonomia organizzativa e gestionale.

4. Il Consorzio è soggetto alle norme relative al controllo degli atti stabilite dalla legge per i Comuni, considerando gli atti dell'Assemblea equiparati a quelli del Consiglio Comunale e gli atti del Consiglio d'Amministrazione a quelli della Giunta.

Art. 57 - Accordi di programma

1. Per la realizzazione di opere e di interventi che richiedono l'azione integrata e coordinata di più enti, il Sindaco sottoscrive gli accordi di programma di cui all'art. 34 del Decreto Legislativo n. 267 in data 18 agosto 2000, previa deliberazione d'intenti da parte del Consiglio Comunale.

TITOLO VII - ATTIVITA' FINANZIARIA E CONTABILE

Capo I - La programmazione finanziaria

Art. 58 - La programmazione di bilancio

1. L'Ordinamento Finanziario e Contabile degli Enti Locali è riservato alla Legge dello Stato.

2. La programmazione dell'attività del Comune è correlata alle risorse finanziarie che risultano acquisibili per realizzarla. Gli atti con la quale essa viene definita e rappresentata sono: il bilancio di previsione annuale, la relazione previsionale e programmatica, il bilancio pluriennale.

3. Il bilancio di previsione e gli altri documenti contabili di programmazione di cui al precedente comma sono redatti dalla Giunta Comunale, previa consultazione della Commissione Consiliare permanente per lo Sviluppo Economico.

4. Il bilancio di previsione per l'anno successivo, corredato degli atti prescritti dalla legge, entro il termine da essa fissato, è deliberato dal Consiglio Comunale, in seduta pubblica con il voto favorevole della maggioranza dei Consiglieri presenti.

Capo II - L'autonomia finanziaria

Art. 59 - Risorse e gestione corrente

1. Il Comune persegue, attraverso l'esercizio della propria potestà impositiva e con il concorso delle risorse trasferite dallo Stato ed attribuite dalla Regione, il conseguimento di condizioni di effettiva autonomia finanziaria, adeguando i programmi e le attività esercitate ai mezzi disponibili e ricercando mediante la razionalità delle scelte e dei procedimenti, l'efficiente ed efficace impiego di tali mezzi.

2. Il Comune, nell'attivare il concorso dei cittadini alle spese pubbliche locali, ispira a criteri di equità e di giustizia le determinazioni di propria competenza relative agli ordinamenti e alle tariffe di imposte, tasse, diritti e corrispettivi dei servizi, distribuendo il carico tributario in modo da assicurare la partecipazione di ciascun cittadino in proporzione alle sue effettive capacità contributive.

3. La Regione deve assicurare la copertura degli oneri necessari all'esercizio di funzioni trasferite o delegate al Comune.

4. Lo Stato e la Regione, qualora prevedano per legge casi di gratuità nei servizi di competenza dei comuni ovvero fissino prezzi e tariffe inferiori al costo effettivo della prestazione, devono garantire agli enti locali risorse finanziarie compensative.

Art. 60 - Disposizioni in materia tributaria

1. Il Comune promuove il rispetto dei diritti del contribuente ed in particolare dei diritti relativi all'informazione ed alla semplificazione degli adempimenti.

2. Nell'adozione delle disposizioni tributarie, il Comune applica i principi di chiarezza, trasparenza e irretroattività delle norme e, nei rapporti di carattere tributario, applica i principi della collaborazione, della buona fede e del giusto procedimento.

3. In particolare i Regolamenti Comunali in materia devono essere improntati ai seguenti criteri:

- adottare tecniche di scrittura conformi all'art. 2 della Legge n. 212 del 27 luglio 2000 e successive modifiche;
- stabilire l'entrata in vigore degli adempimenti previsti per l'assolvimento degli obblighi tributari;
- improntare i rapporti tra i contribuenti e gli uffici al principio della collaborazione e della buona fede;
- assicurare la conoscibilità degli atti attraverso la loro notifica al contribuente;
- motivare gli atti con l'indicazione dei presupposti di fatto e le ragioni giuridiche che hanno determinato la decisione dell'ufficio;
- non richiedere al contribuente documentazioni ed informazioni che risultano già in possesso dell'Ente o di altre Pubbliche Amministrazioni indicate dal contribuente stesso;
- inviare una richiesta di chiarimenti ai contribuenti prima di procedere alla liquidazione delle dichiarazioni;
- avvalersi degli istituti della compensazione e dell'interpello;
- non applicare sanzioni amministrative per violazioni formali che non incidono sulla determinazione dei tributi dovuti.

Art. 61 - Le risorse per gli investimenti

1. La Giunta attiva tutte le procedure previste da leggi ordinarie e speciali, statali e regionali e comunitarie, al fine di reperire le risorse per il finanziamento dei programmi d'investimento del Comune.

2. Il ricorso al credito è effettuato, salvo diverse finalità previste dalla legge, per il finanziamento dell'importo dei programmi d'investimento che non trova copertura con le risorse di cui al precedente comma.

Capo III - Il patrimonio

Art. 62 - La gestione del patrimonio

1. La Giunta Comunale sovrintende all'attività di conservazione e gestione del patrimonio comunale assicurando, attraverso l'apposito Ufficio preposto al Servizio finanziario e secondo quanto previsto da uno specifico Regolamento, la tenuta degli inventari dei beni immobili e mobili ed il loro costante aggiornamento.

2. I beni patrimoniali disponibili possono essere alienati, a seguito di deliberazione adottata dal Consiglio Comunale per gli immobili e per le partecipazioni azionarie e dalla Giunta per i restanti beni mobili, quando la loro redditività risulti inadeguata al loro valore o sia comunque necessario provvedere in tal senso per far fronte, con il ricavato, ad esigenze finanziarie straordinarie, ovvero allorché tali beni non risultino più funzionali agli obiettivi di buona amministrazione dell'Ente.

3. I beni comunali e patrimoniali disponibili non utilizzati in proprio e non destinati a funzioni sociali o comunque di interesse collettivo devono, di regola, essere dati in affitto. I beni demaniali e del patrimonio indisponibile possono essere concessi in uso con canoni la cui tariffa è determinata dalla Giunta Comunale ovvero possono anche essere concessi in uso gratuito, sempre su determinazione della Giunta Comunale, allorché concorrano le funzioni sociali e gli interessi collettivi di cui sopra.

4. Le somme provenienti dalla alienazione di beni, da lasciti, donazioni, riscossioni di crediti o, comunque, da cespiti da investire a patrimonio, debbono essere impiegate nella estinzione di passività onerose e di debiti fuori bilancio, nonché nel miglioramento del patrimonio o nella realizzazione di opere pubbliche.

Capo IV - Il controllo della gestione

Art. 63 - Finalità

1. Con apposite norme da introdursi nel regolamento di contabilità il Consiglio Comunale definisce le linee - guida dell'attività di controllo interno della gestione.

2. Il controllo di gestione deve assicurare agli organi di governo dell'Ente tutti gli elementi necessari per le loro scelte programmatiche e per guidare il processo di sviluppo dell'organizzazione, nonché per valutare le azioni intraprese.

3. I responsabili degli uffici e dei servizi possono essere chiamati ad eseguire operazioni di controllo economico-finanziario per verificare la rispondenza della gestione dei fondi loro assegnati dal bilancio agli obiettivi fissati dalla Giunta e dal Consiglio.

4. Le operazioni eseguite e le loro risultanze sono descritte in un verbale che, insieme con le proprie osservazioni e rilievi, viene rimesso all'Assessore competente che ne riferisce alla Giunta per gli eventuali provvedimenti di competenza, da adottarsi sentito il Revisore dei conti.

Capo V - Tesoreria e concessione della riscossione

Art. 64 - Tesoreria e riscossione delle entrate

1. Il servizio di Tesoreria è affidato dal Consiglio Comunale ad un istituto di credito che disponga di una sede operativa nel territorio comunale.

2. La concessione è regolata da apposita convenzione ed ha durata minima annuale e massima di cinque anni

3. Il Comune può provvedere alla riscossione delle entrate tributarie con le forme previste dalle disposizioni legislative relative ai singoli tributi o con le modalità stabilite negli appositi Regolamenti comunali. Per le entrate patrimoniali può provvedere a mezzo del tesoriere o con le modalità stabilite nell'apposito Regolamento comunale.

4. Il Regolamento di contabilità stabilisce le modalità relative al servizio di Tesoreria ed ai servizi dell'Ente che comportano maneggio di denaro, fissando norme idonee per disciplinare tali gestioni.

TITOLO VIII - COLLABORAZIONE E RAPPORTI CON ALTRI ENTI

Art. 65 - Lo Stato

1. Il Comune gestisce i servizi di competenza statale, attribuiti dalla legge, nelle forme più idonee ad assicurarne il miglior funzionamento a favore dei propri cittadini. Il Sindaco esercita le relative funzioni, quale Ufficiale di Governo.

2. Il Comune provvede alle prestazioni di supporto per l'esercizio, nel proprio territorio, di funzioni d'interesse generale da parte dello Stato, nell'ambito dei compiti stabiliti dalle leggi ed alle condizioni dalle stesse previste.
3. Il Comune esercita le funzioni delegate dallo Stato, che assicura la copertura dei relativi oneri.

Art. 66 - La Regione

1. Il Comune esercita le funzioni amministrative allo stesso attribuite dalle leggi regionali, nelle materie che, in rapporto alle caratteristiche della popolazione e del territorio, risultano corrispondenti agli interessi della Comunità locale.
2. Il Comune esercita le funzioni amministrative allo stesso delegate dalla Regione, che assicura la copertura degli oneri conseguenti.
3. Il Comune concorre, anche attraverso il coordinamento della Provincia, alla programmazione economica, territoriale ed ambientale della Regione.
4. Il Comune, nell'attività programmatica di sua competenza, si attiene agli indirizzi generali ed alle procedure stabilite dalle leggi regionali.

Art. 67 - La Provincia

1. Il Comune esercita, anche attraverso la Provincia, le funzioni propositive in materia di programmazione della Regione. Partecipa al coordinamento delle attività programmatiche dei Comuni dell'ambito promosso dalla Provincia.
2. Il Comune collabora con la Provincia per la realizzazione, sulla base di appositi programmi, di attività e opere di rilevante interesse provinciale, sia nei settori dell'economia, della produzione, del commercio e del turismo, sia in quelli sociali, culturali e sportivi.

TITOLO IX - IL DIFENSORE CIVICO

Art. 68 - Difensore civico

1. Le funzioni del difensore civico comunale possono essere attribuite, mediante apposita convenzione, al difensore civico della provincia di Pistoia nel cui territorio rientra il Comune di Chiesina Uzzanese. In tale caso il difensore civico provinciale assume la denominazione di "difensore civico territoriale" ed è competente a garantire l'imparzialità e il buon andamento della pubblica amministrazione, segnalando anche di propria iniziativa, gli abusi, le disfunzioni, le carenze ed i ritardi dell'Amministrazione nei confronti dei cittadini.

TITOLO X - NORME TRANSITORIE E FINALI

Art. 69 - Norma transitoria

1. Gli obblighi statutari riferiti e previsti nella prima seduta del Consiglio Comunale, così come le nuove normative, possono essere adottati dopo l'entrata in vigore del presente statuto.

Art. 70 - Revisione dello Statuto

1. Le modificazioni e l'abrogazione del presente Statuto sono deliberate dal Consiglio comunale con la procedura stabilita nei commi quarto e quinto, dell'art. 6 del Decreto Legislativo n. 267 in data 18 agosto 2000.

2. Le proposte di cui al comma precedente devono essere avanzate, di regola, dalla Commissione Consiliare permanente per la Verifica ed Aggiornamento dello Statuto e dei Regolamenti, previa consultazione degli organismi di partecipazione popolare. Almeno quindici giorni prima dell'adunanza del Consiglio Comunale, le proposte sono inviate in copia ai Consiglieri Comunali. E' comunque garantita la facoltà di ciascun Consigliere comunale di esercitare il proprio diritto d'iniziativa e di proposta, anche emendativa od abrogativa, in sede di discussione consiliare.

3. La proposta di deliberazione di abrogazione totale dello Statuto deve essere presentata al Consiglio Comunale congiuntamente a quella di deliberazione di un nuovo Statuto.

4. L'adozione delle deliberazioni di cui al precedente comma è contestuale. L'abrogazione totale dello Statuto ha efficacia solo a seguito dell'intervenuta approvazione e conseguente entrata in vigore di un nuovo testo statutario.

Art. 71 - Entrata in vigore

1. Il presente Statuto, una volta divenuta esecutiva la deliberazione di approvazione, è pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Toscana ed è affisso all'Albo Pretorio del Comune per trenta giorni consecutivi.

2. Il presente Statuto entra in vigore nei termini stabiliti dalla apposita legge dello Stato.

3. Il Segretario comunale, con dichiarazione apposta in calce allo Statuto, ne attesta l'entrata in vigore.

4. Fino all'entrata in vigore del presente Statuto resta valido quello attualmente in vigore.

5. Il Consiglio Comunale promuove le iniziative più idonee per assicurare la conoscenza dello Statuto da parte di tutti i cittadini, garantendone la massima diffusione.